

Unione dei Comuni

*Terre dell'Olio e del
Sagrantino*

Provincia di Perugia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 13 del 27-12-2023	Certificazione sulla costituzione fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 e sulla compatibilità dei costi di contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'ipotesi di accordo 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.
---------------------------------	---

I sottoscritti Diottri Murasecco Rosella (Presidente), Fulvio Cociani, Anna Barcherini, Componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" e dei Comuni aderenti, nominati con delibera dell'organo consiliare dell'Unione TOS n. 01 del 22.02.2023, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione comunale nella e con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che sono pervenuti dall'Ente i seguenti documenti:

- Determinazione N.56 del Registro particolare e N. 152 del Registro generale
CIG del 23/10/2023 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo RISORSE DECENTRATE anno 2023
- Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2023
 - Prospetto costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023 cnrl 2019/2021
 - Tabella di verifica limite trattamento accessorio
 - "Relazione Tecnico Finanziaria del contratto Decentrato anno 2023;

Dato atto che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi nazionali del personale non dirigente del comparto Funzione locali e delle norme di legge ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 01/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Art. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

FC *R* *Rm*

- CCNL sottoscritto il 16.11.2022 per il triennio 2019-2021,

Vi Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti in proposito i seguenti riferimenti di legge e contrattuali:

- L' art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede testualmente quanto segue:

" 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L' art. 23, comma 3 del D. Lgs n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

" 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile."

- L' art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 il quale dispone che:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

- L' art. 8, comma 7, del CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, il quale recita:

" 7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."

- L' art 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno

FC RB Pm

2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, **st** lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

- L' art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, recante la seguente disciplina:

"... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

- Il D.M. 17.03.2020 di attuazione dell'art. 33, comma 2, del citato D.L 34/2019 ed in particolare le ritenute contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante.

Per le Unioni dei Comuni il Fondo viene costituito anche con la specifica disciplina di cui all'art. 70-sexies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21.5.2018

VISTI:

- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino";
- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 4 del 12.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 8 del 03.05.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), approvato con atto di G.U. n. 44 in data 21/06/2023,
- La delibera di approvazione DUP 2024/2026

Visto il Principio contabile applicato di cui all' allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la documentazione trasmessa dal Comune

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita nel rispetto del CCNL 16/11/2022 con determinazione del Servizio Amministrativo contabile per un importo complessivo di €, 29.622,31 così costituito:

Totale Risorse Stabili	€ 6.720,13
Totale Risorse Variabili	€ 22.902,18
TOTALE FONDO	€ 29.622,31

Considerato che nei prospetti contenuti nella Relazione tecnico finanziaria del contratto integrativo decentrato anno 2023 sono dettagliatamente riportate le voci escluse dai limiti di importo e che

FC  

dette limitazioni rispettano quanto previsto dall' art. 23 del D.Lgs n. 75/2017;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all' art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri del bilancio 2023 che riporta le capienti previsioni di spesa per il salario accessorio ed il "fondo" così determinato;

Evidenziato che:

- Il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016,
- La spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023;

Verificata la compatibilità con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 18/12/2023, nel rispetto dell'art. 8, co. 7, del CCNL 16.11.2022;

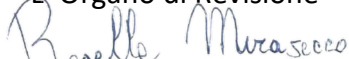
Visto il parere del responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile,

CERTIFICA

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, per quanto di competenza,

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, come approvata con determinazione n. 56 DEL 23/10/2023, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali *raccomandando* la verifica che ciò avvenga nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente.
- che è verificata la compatibilità dei costi di contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'ipotesi di accordo, sottoscritta in data 13.12.2023, con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

L' Organo di Revisione


D.ssa Rosella Murasecco

D.ssa Anna Barcherini


D. Fulvio Cociani

